

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

22° anno n. L 78

26 marzo 1977

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 624/77 della Commissione, del 25 marzo 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 625/77 della Commissione, del 25 marzo 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 626/77 della Commissione, del 25 marzo 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica unita del Camerun a titolo di aiuto 5
- Regolamento (CEE) n. 627/77 della Commissione, del 25 marzo 1977, che fissa i prelievi speciali applicabili al burro e ai formaggi neozelandesi importati nel Regno Unito ai sensi del protocollo n. 18 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 628/77 della Commissione, del 25 marzo 1977, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2047/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore vitivinicolo 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 629/77 della Commissione, del 25 marzo 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 22/77 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di un primo quantitativo di burro in virtù del regolamento (CEE) n. 2452/76 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 630/77 della Commissione, del 25 marzo 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte 13
- Regolamento (CEE) n. 631/77 della Commissione, del 25 marzo 1977, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia 14
- Regolamento (CEE) n. 632/77 della Commissione, del 25 marzo 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . 15
-

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

77/248/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 marzo 1977, relativa alla nomina di un membro del comitato consultivo per la formazione medica 16**

77/249/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati 17**

77/250/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 marzo 1977, relativa all'assegnazione di un importo di 7 438 500 unità di conto europee al Fondo europeo di sviluppo (1975) 19**

Commissione

77/251/CECA :

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 marzo 1977, che proroga l'autorizzazione per la vendita in comune di combustibili delle Houillères du bassin de Lorraine e della Saarbergwerke AG da parte della «Saarlor» 20**

77/252/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 marzo 1977, relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore della carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland 21**

77/253/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 marzo 1977, recante misure di protezione contro la peste suina classica 22**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 624/77 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1977

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1882/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1882/76 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 62.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 marzo 1977 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Prelievi |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 85,51 |
| 10.01 B | Frumento duro | 140,25 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ |
| 10.02 | Segala | 69,14 ⁽⁶⁾ |
| 10.03 | Orzo | 46,51 |
| 10.04 | Avena | 45,92 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 56,54 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 64,72 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 C | Sorgo | 65,47 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 ⁽⁵⁾ |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 131,46 |
| 11.01 B | Farine di segala | 108,52 |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di frumento duro | 227,96 |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di frumento tenero | 140,79 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 625/77 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1977****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1883/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 64.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 marzo 1977 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/1)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Corrente 3 | 1° term. 4 | 2° term. 5 | 3° term. 6 |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 B | Frumento duro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| 10.04 | Avena | 0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 C | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Malto

(UC/1)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Corrente 3 | 1° term. 4 | 2° term. 5 | 3° term. 6 | 4° term. 7 |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.07 A I (a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I (b) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| 11.07 A II (b) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 0 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 626/77 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1977

**relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero
destinata alla Repubblica unita del Camerun a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 6 aprile 1971, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 1 500 tonnellate di frumento tenero, ossia 993 tonnellate di farina di frumento tenero alla Repubblica unita del Camerun a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1970/1971;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alla Repubblica unita del Camerun;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento belga dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari alla Repubblica unita del Camerun di 993 tonnellate di farina di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato nel Regno del Belgio, in una partita.
3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.
4. Il carico sarà effettuato partendo da un porto comunitario avente collegamenti regolari con il Camerun.
5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti nel perimetro di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario, mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

Peso minimo dei sacchi: 600 gr.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

« Farine de froment — Don de la Communauté économique européenne au Cameroun — Destinée à la vente »

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce 2% di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 13 aprile 1977.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 13 aprile 1977 alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.
3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta all'occorrenza dell'importo compensativo adesione e dell'importo compensativo monetario applicabili, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua:

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25%, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 5, alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 6

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 7

1. La farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alla Repubblica unita del Camerun deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: massimo 14%;
- tenore in proteine: minimo 10,5% (N × 6,25 sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,52% rapportato alla sostanza secca.

Se la farina non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, essa è rifiutata.

2. Le offerte di farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, per la fornitura alla Repubblica unita del Camerun debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: massimo 14%;
- tenore in proteine: minimo 10,5% (N × 6,25 sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,52% rapportato alla sostanza secca.

Articolo 8

1. L'organismo d'intervento belga è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 9

Un certificato di presa a conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di imbarco, o in mancanza di tale ricevente, all'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione dalla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 627/77 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1977

che fissa i prelievi speciali applicabili al burro e ai formaggi neozelandesi importati nel Regno Unito ai sensi del protocollo n. 18

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione (1),

visto il protocollo n. 18 (2), allegato all'atto allegato al suddetto trattato,

visto il regolamento (CEE) n. 226/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali relative all'importazione nel Regno Unito di burro e di formaggi in provenienza dalla Nuova Zelanda (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3067/75 (4), in particolare l'articolo 8,

considerando che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo, si applicano prelievi speciali al burro e ai formaggi neozelandesi importati nel Regno Unito ai sensi del suddetto protocollo;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo, e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 226/73, tali prelievi speciali sono fissati sulla base della differenza tra

- il prezzo che permette lo smercio effettivo dei quantitativi annuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo, e
- il prezzo cif di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 226/73, maggiorato delle spese che intervengono dalla fase cif alla fase della prima vendita;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 226/73 prevede che i prelievi speciali debbano essere fissati ad un livello che consenta di vendere il burro e il formaggio in questione ad un ritmo continuo e debbano esser mantenuti, per quanto

possibile, ad un livello stabile al fine di garantire la stabilità del mercato; che tali prelievi possono tuttavia essere modificati e sono adeguati nella misura necessaria per consentire la vendita ad un ritmo regolare dei quantitativi annuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo;

considerando che, tuttavia, al fine di non mettere in pericolo lo smercio del burro e del formaggio nella Comunità, è previsto che i prelievi speciali non possano essere inferiori al livello necessario per consentire lo smercio effettivo dei quantitativi annuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo;

considerando che l'applicazione di tali regole alla situazione del mercato britannico conduce a fissare i prelievi speciali ai livelli seguenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi speciali di cui all'articolo 2 del protocollo n. 18 sono fissati a:

- 110 UC/100 kg, per quanto riguarda il burro,
- 100 UC/100 kg, per quanto riguarda il formaggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 173.

(3) GU n. L 27 del 1. 2. 1973, pag. 17.

(4) GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 628/77 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1977

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2047/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2842/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2047/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore vitivinicolo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2004/76⁽⁴⁾, precisa i tassi della cauzione fissati per i prodotti soggetti al regime dei titoli d'importazione; che il regolamento (CEE) n. 1160/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70 relativo a disposizioni complementari

in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽⁵⁾, ha disposto alcune modifiche per quanto riguarda i prodotti soggetti al regime dei titoli d'importazione; che il regolamento (CEE) n. 2004/76 ha introdotto solo in parte le modifiche necessarie; che è indispensabile colmare tale lacuna provvedendo a fissare, per alcune nuove sottovoci della tariffa doganale comune concernenti i succhi e mosti d'uva concentrati, i tassi della cauzione necessaria per il rilascio dei titoli d'importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2047/75 è modificato come segue:

« *Articolo 4*

Il tasso della cauzione è fissato nella seguente tabella:

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Tasso (espresso in volume o in peso netto) |
|--------------------------------------|--|--|
| 20.07 | Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: | |
| A | con densità superiore a 1,33 a 15 °C: | |
| I | di uve: | |
| a) | di valore superiore a 22 UC per 100 kg peso netto: | |
| 2 | altri (senza aggiunta di zuccheri o aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %) | 2,00 UC/100 kg |
| b) | di valore uguale o inferiore a 22 UC per 100 kg peso netto | |
| 2 | altri (senza aggiunta di zuccheri o aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %) | 2,00 UC/100 kg |
| B | con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C: | |
| I | di uve, di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere: | |

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 13. 8. 1976, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 1.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Tasso (espresso in volume o in peso netto) |
|---------------------------------------|---|--|
| a) | di valore superiore a 18 UC per 100 kg peso netto : | |
| 1 | di uve : | |
| aa) | concentrati : | |
| 22 | altri (senza aggiunta di zuccheri o aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %) | 3,00 UC/100 kg |
| bb) | altri : | |
| 22 | non nominati (senza aggiunta di zuccheri o aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %) | 2,00 UC/100 kg |
| b) | di valore uguale o inferiore a 18 UC per 100 kg peso netto : | |
| 1 | di uve : | |
| aa) | concentrati : | |
| 22 | altri (senza aggiunta di zuccheri o aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %) | 3,00 UC/100 kg |
| bb) | altri : | |
| 22 | non nominati (senza aggiunta di zuccheri o aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %) | 2,00 UC/100 kg |
| 22.04 | Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole | 2,00 UC/hl |
| 22.05 | Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) : | |
| A | Vini spumanti | 6,00 UC/hl |
| B | Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1 atmosfera e inferiore a 3 atmosfere misurata a 20 °C | 6,00 UC/hl |
| C | altri : | |
| I | con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno | 2,00 UC/hl |
| II | con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15° | 2,50 UC/hl |
| III | con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18° | 3,00 UC/hl |
| IV | con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22° | 3,50 UC/hl |
| V | con gradazione alcolica effettiva superiore a 22° | 4,00 UC/hl |
| Nota complementare b) del capitolo 22 | Vini alcolizzati | 2,50 UC/hl |
| Nota complementare c) del capitolo 22 | Vini liquorosi | 7,50 UC/hl |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 629/77 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 22/77 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di un primo quantitativo di burro in virtù del regolamento (CEE) n. 2452/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,visto il regolamento (CEE) n. 2452/76 del Consiglio, del 5 ottobre 1976, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di burro detenuto dagli organismi d'intervento di altri Stati membri⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 22/77 della Commissione, del 5 gennaio 1977, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di un primo quantitativo di burro in virtù del regolamento (CEE) n. 2452/76⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 277/77⁽⁵⁾, prevede in particolare che 4 000 t del burro in causa vengano vendute in virtù del regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione,del 24 settembre 1976, relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico⁽⁶⁾; che, per facilitare a tutti gli interessati l'accesso alla vendita e ai fini di un'equa ripartizione del burro, è opportuno limitare il quantitativo che ogni acquirente può acquistare mensilmente; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 22/77 è completato come segue:

« Nel caso di cui alla lettera b), la vendita è limitata ad un quantitativo massimo di 20 t per acquirente e per mese ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 279 del 9. 10. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 5 del 7. 1. 1977, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 39 del 10. 2. 1977, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 630/77 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che agli articoli 6 e 24 del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1687/76⁽⁴⁾, sono determinati i diversi elementi delle spese di magazzinaggio, nonché il tasso d'interesse da applicare per il finanziamento; che è necessario rivedere tali importi per tener conto dell'evoluzione dei costi e della situazione del mercato del burro nella Comunità;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 685/69:

- a) l'importo di « 14,50 unità di conto » di cui alla lettera a) è sostituito dall'importo di « 15,50 unità di conto »;
- b) l'importo di « 0,275 unità di conto » di cui alla lettera b) è sostituito dall'importo di « 0,29 unità di conto »;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

- c) il tasso d'interesse del « 9 % » di cui alla lettera c) è sostituito dal tasso del « 9,50 % ».

Articolo 2

All'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 685/69, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:

« 1. L'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68, è stabilito come segue per tonnellata di burro o di equivalenti di burro:

- a) 15,50 unità di conto per le spese fisse;
- b) 0,29 unità di conto per giorno di ammasso per le spese di deposito frigorifero;
- c) un importo per giorno di ammasso calcolato in funzione del prezzo di acquisto del burro applicato dall'organismo d'intervento dello Stato membro interessato il giorno della conclusione del contratto e di un tasso di interesse del 9,5 % l'anno;
- d) 16 unità di conto per il prodotto la cui durata di ammasso è di almeno 4 mesi.

Per il calcolo delle spese di cui alle lettere b) e c) il numero dei giorni è calcolato a decorrere dal giorno dell'entrata in ammasso fino al giorno di uscita. Tuttavia, l'importo massimo da prendere in considerazione non può essere superiore ad un importo corrispondente a una durata di ammasso di 210 giorni ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1977.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 631/77 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1977****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 795/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 515/77 della Commissione, del 14 marzo 1977⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia;

considerando che per i prodotti originari della Grecia per sei giorni lavorativi mancano i corsi, e che allora

le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 515/77 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 68 del 15. 3. 1977, pag. 25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 632/77 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1977

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1564/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/77⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1564/

76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 10. 7. 1976, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 24. 3. 1977, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 marzo 1977 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC / 100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo del prelievo |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| 17.01 | Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. zuccheri bianchi B. zuccheri greggi | 19,93 16,39 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1977

relativa alla nomina di un membro del comitato consultivo per la formazione medica

(77/248/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 75/364/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione medica ⁽¹⁾,

vista la decisione 76/385/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la formazione medica ⁽²⁾,

considerando che il sig. Brunet ha chiesto di essere esonerato dalle sue funzioni di membro titolare del comitato consultivo per la formazione medica ;

considerando che il governo francese ha, con lettera del 18 febbraio 1977, designato il sig. Dormont come nuovo membro di questo comitato,

DECIDE :

Articolo unico

Il sig. Dormont è nominato membro del comitato consultivo per la formazione medica in sostituzione del sig. Brunet, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 5 aprile 1979.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

Judith HART

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 101 del 15. 4. 1976, pag. 51.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1977

intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati

(77/249/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57 e 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che, in applicazione del trattato, dopo la fine del periodo transitorio è proibita ogni restrizione in materia di prestazione di servizi basata sulle condizioni di cittadinanza o di residenza ;

considerando che la presente direttiva riguarda soltanto le misure destinate a facilitare l'esercizio effettivo dell'attività di avvocato a titolo di prestazione di servizi e che, per facilitare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento, sarà necessaria l'elaborazione di misure maggiormente perfezionate ;

considerando che l'esercizio effettivo dell'attività di avvocato a titolo di prestazione di servizi presuppone che lo stato membro ospitante riconosca come avvocati le persone che esercitano questa professione nei vari Stati membri ;

considerando che, riguardando la presente direttiva la sola prestazione di servizi e non essendo accompagnata da disposizioni relative al riconoscimento reciproco dei diplomi, il beneficiario della direttiva farà uso del titolo professionale dello Stato membro nel quale egli è stabilito, qui di seguito indicato come « Stato membro di provenienza »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica, nei limiti e alle condizioni da essa previste, all'attività di avvocato esercitata a titolo di prestazione di servizi.

Nonostante le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri possono riservare a determinate categorie di avvocati la compilazione di atti autentici che abilitano all'amministrazione dei beni di persone

⁽¹⁾ GU n. C 103 del 5. 10. 1972, pag. 19 e GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 33.

⁽²⁾ GU n. C 36 del 28. 3. 1970, pag. 37 e GU n. C 50 del 4. 3. 1976, pag. 17.

defunte o che riguardano la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari.

2. Si intende per « avvocato » ogni persona abilitata ad esercitare le proprie attività professionali sotto le seguenti denominazioni :

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| <i>Belgio :</i> | Avocat / Advocaat |
| <i>Danimarca :</i> | Advokat |
| <i>Germania (R.f.) :</i> | Rechtsanwalt |
| <i>Franzia :</i> | Avocat |
| <i>Irlanda :</i> | Barrister Solicitor |
| <i>Italia :</i> | Avvocato |
| <i>Lussemburgo :</i> | Avocat-avoué |
| <i>Paesi Bassi :</i> | Advocaat |
| <i>Regno Unito :</i> | Advocate Barrister Solicitor |

Articolo 2

Ogni Stato membro riconosce come avvocato, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le persone indicate al paragrafo 2 di tale articolo.

Articolo 3

Ogni persona menzionata all'articolo 1 fa uso del proprio titolo professionale espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartiene o della giurisdizione presso la quale è ammessa in applicazione della legislazione di tale Stato.

Articolo 4

1. Le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato, ad esclusione di ogni condizione di residenza o d'iscrizione ad un'organizzazione professionale nello stesso Stato.

2. Nell'esercizio delle predette attività l'avvocato rispetta le regole professionali dello Stato membro ospitante, fatti salvi gli obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza.

3. Quando tali attività sono esercitate nel Regno Unito, si intende per « regole professionali dello Stato membro ospitante » le regole professionali dei « solicitors » nel caso in cui dette attività non siano riservate ai « barristers » o agli « advocates ». In caso contrario si applicano le regole professionali di questi ultimi. Tuttavia, i « barristers » provenienti dall'Irlanda sono sempre soggetti alle regole professionali dei « barristers » o « advocates » del Regno Unito.

Quando tali attività sono esercitate in Irlanda si intende per « regole professionali dello Stato membro ospitante » le regole professionali dei « barristers » quando esse disciplinano la presentazione orale della causa innanzi alla corte. In tutti gli altri casi sono applicabili le regole professionali dei « solicitors ». Tuttavia i « barristers » e gli « advocates » provenienti dal Regno Unito sono sempre soggetti alle regole professionali dei « barristers » d'Irlanda.

4. Per l'esercizio delle attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l'avvocato resta sottoposto alle condizioni e alle regole professionali dello Stato membro di provenienza fatto salvo il rispetto delle norme, qualunque sia la loro fonte, che disciplinano la professione nello Stato membro ospitante, in particolare di quelle riguardanti l'incompatibilità fra l'esercizio delle attività di avvocato e quello di altre attività in detto Stato, il segreto professionale, il carattere riservato dei rapporti tra colleghi, il divieto per uno stesso avvocato di assistere parti che abbiano interessi contrapposti e la pubblicità. Tali norme possono essere applicate soltanto se esse possono essere osservate da un avvocato non stabilito nello Stato membro ospitante e nella misura in cui la loro osservanza sia giustificata oggettivamente per garantire in tale Stato il corretto esercizio delle attività di avvocato, la dignità della professione e il rispetto delle incompatibilità.

Articolo 5

Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente, ogni Stato membro può imporre agli avvocati di cui all'articolo 1 :

— di essere introdotti, secondo le regole o consuetudini locali, presso il presidente della giurisdizione e, eventualmente, presso il presidente dell'ordine degli avvocati competente nello Stato membro ospitante ;

— di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giurisdizione, o con un « procuratore » o con un « a-voué » che eserciti presso di essa.

Articolo 6

Ogni Stato membro può escludere gli avvocati dipendenti, legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato, dall'esercizio delle attività di rappresentanza e di difesa in giudizio di questo ente nella misura in cui gli avvocati stabiliti in detto Stato non siano autorizzati ad esercitare tali attività.

Articolo 7

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere al prestatore di servizi di documentare la propria qualità di avvocato.

2. In caso di inadempienza agli obblighi vigenti nello Stato membro ospitante previsti dall'articolo 4, l'autorità competente di quest'ultimo ne determina, secondo le proprie norme di diritto e di procedura, le conseguenze e, a tal fine, può farsi comunicare informazioni professionali utili sul prestatore. Essa informa l'autorità competente dello Stato membro di provenienza di ogni decisione presa. Le comunicazioni non pregiudicano il carattere riservato delle informazioni fornite.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

Judith HART

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1977

relativa all'assegnazione di un importo di 7 438 500 unità di conto europee al Fondo europeo di sviluppo (1975)

(77/250/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità⁽¹⁾, firmato l'11 luglio 1975 a Bruxelles, in appresso denominato « accordo interno », in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,vista la decisione 76/569/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'assegnazione di un importo di 2 milioni di unità di conto ai territori francesi d'oltremare in applicazione dell'articolo 10 dell'accordo interno⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, la Repubblica del Capo Verde e la Papuaia-Nuova Guinea hanno presentato domanda di accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé⁽³⁾ ai sensi dell'articolo 90 della medesima e che gli accordi di accessione tra la Comunità e questi Stati saranno formati prossimamente;

considerando che l'accordo interno sarà modificato in occasione dell'accessione di questi tre Stati alla convenzione ACP-CEE di Lomé e che esso stabilirà il versamento di contributi supplementari degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo (1975);

considerando che è opportuno avvalersi delle possibilità offerte dall'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno per quanto riguarda i contributi supplementari degli Stati membri originari,

DECIDE:

Articolo 1

I pagamenti, i proventi e i redditi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno derivanti, a decorrere dal 1° agosto 1975, dalle operazioni finanziate sulle risorse del 2° e 3° Fondo europeo di sviluppo (1963 e

1969) sono destinati, previa detrazione delle commissioni dovute alla Banca europea per gli investimenti e a concorrenza dei seguenti importi:

593 750 unità di conto europee, per il Belgio,
2 465 250 unità di conto europee, per la Germania,
2 465 250 unità di conto europee, per la Francia,
1 140 000 unità di conto europee, per l'Italia,
19 000 unità di conto europee, per il Lussemburgo,
755 250 unità di conto europee, per i Paesi Bassi,
ossia 7 438 500 unità di conto europee in totale,

a parziale copertura dei contributi che questi Stati dovranno versare alla Commissione in applicazione degli scadenziari delle richieste di contributi adottati dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 dell'accordo interno e alle procedure dell'articolo 2 del regolamento finanziario del 27 luglio 1976 applicabile al 4° Fondo europeo di sviluppo⁽⁴⁾.

Articolo 2

Questi importi saranno versati dalla Banca europea per gli investimenti su richiesta della Commissione, entro i limiti degli importi e delle monete effettivamente disponibili.

I tassi di conversione tra queste monete e l'unità di conto europea saranno quelli del secondo giorno lavorativo precedente il versamento.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo interno.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1977.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Judith HART

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 168.⁽²⁾ GU n. L 176 del 1° 7. 1976, pag. 98.⁽³⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 229 del 20. 8. 1976, pag. 9.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1977

che proroga l'autorizzazione per la vendita in comune di combustibili delle Houillères du bassin de Lorraine e della Saarbergwerke AG da parte della « Saarlor »

(I testi in lingua francese e tedesca sono i soli facenti fede)

(77/251/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 4, 15, 47 e 65,

vista la decisione n. 44-59, del 4 novembre 1959, relativa all'autorizzazione per la vendita in comune di combustibili delle Houillères du bassin de Lorraine e della Saarbergwerke AG da parte dell'« Union charbonnière sarro-lorraine, société par actions franco-allemande, Saar-Lothringische Kohlenunion, deutsch-französische Gesellschaft auf Aktien », Saarbrücken e Strasburgo ⁽¹⁾,

viste le decisioni n. 14-61 del 20 dicembre 1961 ⁽²⁾, n. 2-66 del 2 febbraio 1966 ⁽³⁾, n. 2078/68/CECA del 19 dicembre 1968 ⁽⁴⁾, 72/145/CECA dell'8 marzo 1972 ⁽⁵⁾, 74/211/CECA del 4 aprile 1974 ⁽⁶⁾ e 76/325/CECA ⁽⁷⁾ relative alla proroga della decisione n. 44-59, vista la domanda del 10 novembre e 7 dicembre 1976, considerando che, con decisione n. 44-59 del 4 novembre 1959, l'Alta Autorità ha autorizzato la vendita in comune di combustibili delle Houillères du bassin de Lorraine e della Saarbergwerke AG tramite la « Union charbonnière sarro-lorraine, société par actions franco-allemande, Saar-Lothringische Kohlenunion, deutsch-französische Gesellschaft auf Aktien, (Saarlor) », fino al 31 dicembre 1961 ;

considerando che tale autorizzazione è stata prorogata in virtù delle decisioni n. 14-61, n. 2-66, n. 2078/68/CECA, 72/145/CECA, 74/211/CECA e 76/325/CECA fino al 31 dicembre 1976 ;

considerando che con lettera del 10 novembre 1976 le interessate hanno comunicato di aver prorogato fino al 31 dicembre 1979 la convenzione da esse stipulata per le operazioni di vendita in comune, con scadenza al

31 dicembre 1976 ; che esse hanno chiesto una corrispondente proroga dell'autorizzazione ;

considerando che sussistono tuttora i motivi per i quali la Commissione ha autorizzato gli accordi delle imprese interessate dal 23 febbraio 1959 al 31 dicembre 1976 ; che ciò vale tanto per la concorrenza di altri bacini della Comunità e del carbone proveniente da paesi terzi quanto per il miglioramento della distribuzione tramite la vendita in comune ; che la Saarlor ha venduto dal 1° gennaio al 30 settembre 1976 il 21,0 % della produzione della Saarbergwerke ed il 5,1 % della produzione del bacino della Lorena ; che tali percentuali corrispondono a quelle degli anni precedenti ;

considerando che detti accordi continuano pertanto a soddisfare alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La validità della decisione n. 44-59 è prorogata fino al 31 dicembre 1979.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alle società minerarie interessate ed alla Saarlor.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1977.

Per la Commissione

R. VOUEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 58 del 14. 11. 1959, pag. 1147/59.

⁽²⁾ GU n. 85 del 30. 12. 1961, pag. 1639/61.

⁽³⁾ GU n. 25 dell'8. 2. 1966, pag. 400/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 7 dell'11. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 76 del 29. 3. 1972, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU n. L 113 del 26. 4. 1974, pag. 46.

⁽⁷⁾ GU n. L 78 del 25. 3. 1976, pag. 18.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1977

relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland

(77/252/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3328/75 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, che proroga il regime di riduzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2841/76 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3328/75 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate dal 1° al 10 marzo 1977 espresse in carne disossata conformemente al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3376/75 della Commissione, del 23 dicembre 1975, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3328/75 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3136/76 (4), sono inferiori, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland, ai quantitativi disponibili per tali Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi richiesti e stabilire i quantitativi restanti per i quali potranno essere chiesti titoli a decorrere dal 1° aprile 1977,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono rilasciati titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3376/75 per tutti i quantitativi per i

quali le relative domande di titoli sono state presentate tra il 1° e il 10 marzo 1977 per prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland.

Articolo 2

Conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3376/75, nei primi dieci giorni del mese di aprile 1977 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine, espresse in carne disossata:

| | |
|------------|---------------------|
| Botswana | 7 856,9 tonnellate, |
| Kenia | 130,0 tonnellate, |
| Madagascar | 6 132,0 tonnellate, |
| Swaziland | 1 955,2 tonnellate. |

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 4.

(2) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 333 del 30. 12. 1975, pag. 44.

(4) GU n. L 353 del 23. 12. 1976, pag. 40.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1977

recante misure di protezione contro la peste suina classica

(77/253/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, in particolare l'articolo 8,

considerando che un'epizoozia di peste suina classica si è dichiarata nei Paesi Bassi; che a causa del notevole volume degli scambi di animali e di carni fresche, tale epizoozia costituisce una minaccia per il patrimonio zootecnico degli altri Stati membri;

considerando che occorre pertanto che gli altri Stati membri adottino i provvedimenti atti a garantire la loro salvaguardia per tutto il tempo necessario fino alla scomparsa dell'epizoozia che ha assunto carattere estensivo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano, fino al 30 marzo 1977, l'introduzione nel loro territorio di suini, nonché di carni fresche di suini, provenienti dai Paesi Bassi.

Articolo 2

La Commissione segue l'evoluzione della situazione, sulla cui base la presente decisione potrà eventualmente essere modificata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.